



ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 07/06/2018

Oggetto: Disciplina delle emissioni sonore per le attività di trattenimento e svago e di pubblico spettacolo. Revoca ordinanza n. 12 del 28.04.2015

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 12 del 28.04.2015 con la quale, con riferimento agli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande (piano-bar, concertini, karaoke e similari), ai locali di svago ed intrattenimento musicale, ai locali di pubblico spettacolo o destinati a particolari categorie di persone, presenti nel centro storico sono stati previsti orari e limiti per la diffusione di musica diversi rispetto ai locali presenti nelle restanti parti del territorio;

Considerato che appare opportuno unificare la disciplina degli orari delle emissioni sonore per tutto il territorio comunale, così consentendo anche agli esercizi presenti nel centro di svolgere attività di intrattenimento musicale oltre i limiti orari attualmente vigenti. Infatti, come rappresentato più volte dagli operatori, a causa degli orari stringenti i gruppi musicali non danno la disponibilità ad esibirsi, impedendo, di fatto, al gestore la possibilità di organizzare eventi. Di converso è intendimento dell'amministrazione potenziare la capacità attrattiva del centro cittadino, consentendo lo svolgimento di tale tipologia di spettacolo che rappresenta sicuramente un momento di aggregazione per giovani e meno giovani, elemento di richiamo per i non residenti ed anche per i residenti che, in numero sempre maggiore, a causa anche della crisi economica, trascorrono in paese le vacanze estive;

Visto l'art. 9 della legge 447/95 che dà facoltà al sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibile ed urgente in materia di contenimento dell'inquinamento acustico, ai fini della salute pubblica e dell'ambiente;

Richiamato l'art. 50 del D. Lgs n° 267/2000 come novellato dal D. Lgs. 23/05/08 n° 92 convertito con legge 24/07/2008 n° 125,

per i motivi esposti in premessa e con decorrenza immediata,

REVOCA

La propria precedente ordinanza n. 12 del 28.04.2015.

CONFERMA

l'efficacia dell'ordinanza sindacale n.10 del 22.04.2014 e la disciplina delle emissioni sonore per le attività di trattenimento e svago e di pubblico spettacolo in essa contenuta.

Pertanto, per tutto il territorio comunale, lo svolgimento a diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta con o senza la presenza di un disc jockey, effettuata all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande (piano-bar, concertini, karaoke e similari), dei locali di svago ed intrattenimento musicale, di tutti i locali di pubblico spettacolo o proveniente dai locali destinati a particolari categorie di persone (circoli privati, esercizi ricettivi, ecc.), quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, può essere effettuata, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- ORARI E LIMITI -

A) Esercizi dotati di limitatore di pressione e di tutte le misure certificate di contenimento delle emissioni sonore:

Le emissioni sonore dovranno rispettare i seguenti orari: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle ore 02.00. I limitatori di pressione devono essere omologati e debitamente sigillati – da comprovare con relazione di un tecnico abilitato iscritto all'albo regionale dei tecnici in acustica ambientale con cui si asseveri che l'installazione dei limitatori di pressione o, in mancanza, le impostazioni e/o tarature effettuati negli impianti sonori non permettono all'impianto elettroacustico di emettere o di immettere suoni e rumori oltre i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

B) Esercizi non dotati di limitatore di pressione sonora e di tutte le misure certificate di contenimento delle emissioni sonore:

I titolari e/o i gestori devono munirsi della seguente documentazione redatta da un tecnico abilitato iscritto all'albo regionale dei tecnici in acustica ambientale: documento di previsione di impatto acustico ambientale, relativa all'utilizzo degli impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, ai sensi dell'art. 8 della L.447/95; documento di verifica dei requisiti degli impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora ai sensi del DPCM n. 215/99, comprovante il rispetto dei valori limiti;

- Ambienti al chiuso:

Le emissioni sonore dovranno rispettare i seguenti orari: nelle giornate da lunedì a giovedì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle ore 00:00, con proroga fino alle 00:30 nel periodo dal 1° Maggio al 30 Settembre; nelle giornate di venerdì, sabato domenica e nei festivi e prefestivi dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 18.00 alle ore alle 00:30, con proroga fino alle 01.00 nel periodo dal 1° Maggio al 30 Settembre. Dette attività, se svolte in orario pomeridiano, non possono iniziare prima delle ore 17:00. Devono essere rispettati i valori limite dettati dal D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999.

- Ambienti all'aperto: Le emissioni sonore sono consentite secondo i seguenti orari: nelle giornate da lunedì a giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 00:30; nelle giornate di venerdì, sabato domenica e nei festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 fino alle 01:00. Dette attività, se svolte in orario pomeridiano, non possono iniziare prima delle ore 17.00. Devono essere

rispettati i limiti di emissione sonora previsti dall'art. 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e dal D.P.C.M. 215/1999.

Nelle notti del 14 e 15 agosto, tutte le attività sopra indicate, svolte sia al chiuso che all'aperto potranno protrarsi fino alle ore 03:00 del mattino successivo e nel rispetto dei limiti di emissione sonora sopra indicati. In occasione di iniziative e manifestazioni, avvenimento o ricorrenze di particolare rilevanza o interesse turistico, organizzate dalla stessa Amministrazione comunale o da terzi, è facoltà del Comune concedere deroga agli orari stabiliti con la presente ordinanza, che possono riguardare sia l'intero territorio comunale, che singole zone, piazze o vie.

Si intendono confermati limiti, prescrizioni e sanzioni previste nella precedente ordinanza n. 10 del 22.04.2014, cui si rimanda per quanto non previsto nella presente.

DEMANDA

al Comando Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine ed a tutti i soggetti incaricati della vigilanza, il controllo sull'osservanza ed esecuzione del presente provvedimento e l'applicazione delle sanzioni conseguenti.


DISPONE

La presente ordinanza è esecutiva dal giorno della pubblicazione. E' pubblicata all'Albo on line del Comune e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del comune www.sangiovanilapunta.gov.it, nelle forme previste dal D.lgs. 33/2013 e trasmessa a:

- Compagnia del Carabinieri;
- Polizia Locale;
- Al Dipartimento Periferico A.R.P.A.;
- A.S.P. - Dipartimento di Prevenzione;
- Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare le presenti disposizioni.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3, comma 3, della L.n. 241/90, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data della pubblicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR, Sez. Catania, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



Sindaco
Antonino Bellia

